



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

N. _____ di prot.

N. 119 eg. Del.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: <<Approvazione relazione potenzialità assunzione 2016/2018. Art. 27 L.R. 17/03/2016 n. 3>>.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio	_____
Competenze	_____
Cod. _____ Cap. _____	_____
Art.	_____
Spese per	_____
_____	_____
Somma stanziata €.	_____
Aggiunta per storni €.	_____
€.	_____
Dedotta per storni €.	_____
€.	_____
Impegni assunti €.	_____
Fondo disponibile €.	_____

L'anno Duemilasedici addì 25
del mese di Novembre
alle ore 12,45 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015 sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Fiorenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

1) _____

2) _____

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitario uscita di competenza di €.

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

Addì 2016
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro _____

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 30/11/2016 al _____
Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Approvazione relazione potenzialità assunzione 2016/2018. Art. 27 L.R. 17/03/2016 n. 3>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Approvazione relazione potenzialità assunzione 2016/2018. Art. 27 L.R. 17/03/2016 n. 3>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



SETTORE AA. GG. e II.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
www.sangiovanlapunta.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

"Approvazione selezione
potenzielite assunzione 2016/2018"
Art. 24 L.R. 17/03/2016 n° 3.

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data

22/11/2016

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE

Data

22/11/2016

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale:
Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data

25.11.2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dolissa Valeria Torre)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____
Variazioni in aumento € _____
Variazione in diminuzione € _____
Stanziamento aggiornato € _____
Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

L'UFFICIO PROPONENTE

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del

25/11/2016 con deliberazione n° *119* ore *12,45*

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

IL SINDACO

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di delibera ad oggetto:

Approvazione relazione sulle potenzialità di assunzione 2016/2018

Art. 27 L. R. 17/3/2016 n. 3

Richiamato l'art. 27 L. R. 17/03/2016 n. 3 come modificato dalla l. r. 30/06/2016, n. 13 – (Finanziamento disposizioni in materia di personale precario) e dalla l. r. 29/09/2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia – Disposizioni varie) -il quale testualmente prevede:

1 (omissis)

2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, **con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al dipartimento regionale delle autonomie locali.**

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. e segg. (omissis).

Vista la Circolare n. 9 del 25/10/2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 2 - "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali, ad oggetto: Art. 6, comma 2, della Legge Regionale n.20/2016 – Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016-2018 degli Enti Locali che fruiscono dei contributi del Fondo Straordinario ex art.30, comma 7 della Legge Regionale n. 5/2014, nella quale è puntualmente previsto quanto la relazione debba contenere e la trasmissione degli allegati A e B;

Avuto presente che con l'art. 30 della L. R. 28/01/2014, n. 5 (legge di stabilità regionale) sono state recepite, nella Regione Siciliana, le disposizioni normative nazionali di cui all'art. 4, del D.L. 31/08/2013, n. 101, successivamente convertito in legge 30/10/2013 n. 125, che al comma 6 consente l'espletamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27/12/2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24/12/2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

Rilevato che la citata norma (art. 30 L. R. n. 5/2014) sollecita tutti gli Enti Locali ad attivare o proseguire i processi di stabilizzazione del proprio personale precario, sia esso titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in ASU e prevede la possibilità di proroga triennale degli attuali contratti a tempo determinato, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2016, al fine di porre in essere la speciale normativa nazionale di stabilizzazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30, comma 12, L. R. n. 5/2014 nella Regione Siciliana si applicano, fino al 31/12/2016, le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1/09/1993, n. 25 e dell'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;

Considerato inoltre che:

- rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;
- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;
- tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Vista la Circolare Regionale prot. n. 5500/USI/2014 del 03.02.2014 ad oggetto: "Art. 30 Legge di stabilità regionale – L. R. 28/1/2014, n. 5 – Disposizioni attuative – l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – nel dettare le disposizioni attuative per l'applicazione dell'art. 30 della L. R. 5/2014 evidenzia che il reclutamento rientrante nel regime speciale transitorio è facoltativo e non configura un diritto soggettivo degli interessi oltre ad essere subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie e che, nell'ipotesi in cui vengano avviate le procedure di stabilizzazione di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, i contratti potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed altresì specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n. 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L. R. n. 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dall'art. 36. e 5/bis, del D. Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria;

Visto: il Decreto interassessoriale n. 374/S2 del 30/12/2015 con il quale è stato approvato il riparto della somma di 80,891 milioni di euro, iscritta nel bilancio regionale 2016 per il Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e s. m. i., destinato all'erogazione del contributo regionale per i bilanci degli Enti Locali utilizzatori dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili e per la prosecuzione dei contratti del personale a tempo parziale e determinato;

Preso atto che:

- con nota prot. n° 19723 del 31/12/2015 l'Ass.re Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha chiarito che con detto Decreto si è assunto il correlato impegno di spesa anche nelle more dell'approvazione della legge di stabilità regionale per l'anno 2016 che è stata approvata e pubblicata sulla G.U.R.S. n° 12 del 08/03/2016 (legge regionale n° 3 del 17/03/2016);

Tenuto conto che:

- l'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 247, c.d. legge finanziaria 1998, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità.

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, testualmente recita:

"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

- l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) che stabilisce: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'articolo 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296/2006 prevede:

- comma 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- comma 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tenuto conto che il D. L. 24/06/2016, n. 113 conv. con modif. dalla L. 7/08/2016, n. 160 – Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e segnatamente l'art. 16, Spese di personale, comma 1 prevede: all'articolo 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, la lettera a) è abrogata;

Avuto presente che sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 114/2014, di conversione del D. L. n. 90/2014, è stato abrogato l'articolo 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008 e che, a seguito di tale abrogazione, che comprende anche il divieto di effettuare assunzioni negli enti che, compresa quella per il personale delle società partecipate, hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente superiore al 50%, ha perduto di rilievo anche la disposizione di cui all'articolo 20 comma 9 del D. L. 98/2011 in cui veniva precisato che ai fini del computo della percentuale di cui al punto a) "si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che gli Enti Locali destinino i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collegati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 228, della citata L. n. 208/2015 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il

processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- l'art. 1, comma 234, della citata L. n. 208/2015 prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Considerato che in questo Comune – in relazione ai posti da ricoprire- non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Avute presenti le cessazioni che si sono verificate nell'anno 2015 e quelle che si prevedono negli anni 2016 e 2017 come da prospetto delle cessazioni;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013;

Tenuto conto che il comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014 il quale recita: «I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo»;

Avuto presente che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociale e del lavoro, con successiva Circolare n. 06/2010, prot. n. 2751/Serv. III/AG, del 29/12/2010, in materia di assunzione dei disabili di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12/03/1999 n. 68, chiarisce che "...omissis...La normativa inerente le assunzioni dei disabili ed in particolare l'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 contempla, tra le altre modalità di reclutamento di personale disabile nelle pubbliche amministrazioni, anche quella esperibile nell'ambito delle convenzioni, da stipulare con gli uffici competenti (Servizi UUPPL) previste dall'articolo 11 della legge medesima".

Considerato che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s. m. i;

Vista la Circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo della copertura della quota di riserva;

Tenuto conto che a norma del comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, nel merito del ricorso al lavoro flessibile, è stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Ritenuto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Delibera n° 28 del 28 luglio 2015 ha ulteriormente precisato che il riferimento al triennio precedente, inserito nell'art. 4 c. 3 del D. L. n° 78/2015, che ha integrato l'art. 3 c. 5 del D. L. n° 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare l'assunzione, per cui, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013/2015;

Ritenuto ancora che occorre pianificare e programmare le risorse umane in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dell'Amministrazione e dalla primaria esigenza di garantire i servizi ai cittadini e la cura dell'interesse pubblico, fatte salve successive eventuali necessità di modifica della programmazione;

Considerato che l'Ente:

- ⇒ ha effettuato la ricognizione sull'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato di recente dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, Legge di stabilità per il 2012) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 21/04/2016;
- ⇒ ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, c. 7, del D. L. 112/2008 e successive modificazioni);
- ⇒ ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006- art. 5 D. Lgs. n. 196/2000) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 17/02/2015 per il triennio 2015/2017;
- ⇒ ha rispettato la previsione di cui all'art. 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dal D. L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014): "ai fini dell'applicazione del comma 557 (di riduzione della spesa del personale) a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente";
- ⇒ ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, c. 4, D. L. 112/2008 e s. m. i.);
- ⇒ ha rispettato il parametro di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (come modificato dal D. L. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014);
- ⇒ ha approvato il Piano della Performance con Deliberazione della G. M. n. 41 del 13/10/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2015" e n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016" Piano della Performance per gli Enti Locali;
- ⇒ non è più tenuto ad attestare il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 41 del D. L. n. 66/2014 in materia di tempi medi di pagamento, per come modificati dal D. L. n. 78/2015 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza 22/12/2015 n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma che prevedeva il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo se risultava che avevano effettuato pagamenti in tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015;
- ⇒ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.;
- ⇒ ha effettuato l'aggiornamento e ricognizione della dotazione organica" con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 30/12/2014;
- ⇒ ha approvato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 con Delibera di Giunta Municipale n. del /11/2016;
- ⇒ ha regolarmente compilato in ogni loro parte gli allegati A) e B) della Circolare n. 9 del 25/10/2016;
- ⇒ ha indicato le previsioni, per anno e per categoria, delle cessazioni 2015/2017 come da prospetto allegato;

- ⇒ non ha personale a "scavalco" e tutte le posizioni di responsabilità sono coperte con gli incaricati delle funzioni dirigenziali responsabili degli Uffici e Servizi;
- ⇒ la spesa annua complessiva del personale e segnatamente quella riguardante il personale a tempo indeterminato per l'anno 2015 è pari ad euro 4.317.097,32 (previsione anno 2016 Euro 4.307.989,50);
- ⇒ le facoltà assunzionali disponibili sono quelle indicate nel prospetto allegato predisposto dal Dirigente Finanze distinte per le annualità 2016 / 2017 / 2018 in base alle cessazioni verificatesi l'anno precedente e non sono previsti procedimenti concorsuali già avviati o programmati se non per l'assunzione dell'unità scoperta per la quota d'obbligo della legge n. 68/99;
- ⇒ non sono in corso o previste procedure di mobilità;
- ⇒ non ha alcun vincolo che impedisca di poter procedere alle assunzioni;

Valutato:

-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla graduale stabilizzazione del personale precario, che in atto conta n. 14 unità di categoria B e 17 di categoria C con contratto di lavoro a tempo determinato ed a part-time di cui alla L.R. 85/95 e 16/2006, approvando in seno al provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2018 anche il piano programmatico triennale delle assunzioni / stabilizzazioni di cui all'art. 30, co. 1, della L. R. 5/2014;

-che del pari intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla graduale stabilizzazione del personale appartenente alle attività socialmente utili (ASU), che in atto conta n. 2 unità di categoria B e n. 2 unità di categoria C subordinatamente alle stabilizzazioni di cui al comma precedente;

-le risorse destinate all'incremento del rapporto orario part time, pur incidendo nel rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente e nella verifica della riduzione tendenziale della spesa corrente, non incidono sui vincoli assunzionali;

-relativamente all'obbligo di destinazione delle capacità assunzionali per il personale in soprannumero degli enti di area vasta, nella regione Siciliana l'individuazione di detto personale non è stata iniziata e non c'è l'obbligo per gli enti locali della Regione Siciliana di utilizzare il portale ministeriale per cui, al momento attuale, in Sicilia le assunzioni del personale in soprannumero degli enti di area vasta non sono possibili;

Dato altresì atto che con nota prot. n. 9392/P del 18/11/2016 e con nota prot. n. è stata inviata alle OO.SS. informazione preventiva inerente il Programma triennale delle assunzioni anno 2016/2018;

Considerato che tale deliberazione va ascritta alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, connotati di alta discrezionalità aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali;

Preso atto che con nota prot. n. 1012/AA.GG. del 13/11/2015 sono stati interpellati tutti i gli incaricati delle funzioni dirigenziali Responsabili degli Uffici e dei servizi in merito alla necessità di ulteriori profili professionali in relazione alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale e che sono pervenuti i seguenti riscontri: nota prot. 903/C/PM del 16/11/2015 del Comando di Polizia Municipale; nota prot. 1683/T del 17/11/2015 del Settore Fiscalità Locale; nota prot. 1957/LL.PP. del 18/11/2015 del Settore Manutenzione – PP.GG.; nota prot. 1566/ U.T. del 24/11/2015 del Settore Urbanistica;

Dato atto che è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica (deliberazione di Giunta Municipale n. 19 dell'1/03/2016 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente sino al 31/12/2016), la presenza di una unità di cat. A in soprannumero e dei lavoratori socialmente utili (delibera di Giunta Municipale n. 21 del 18/02/2016 di prosecuzione delle attività socialmente utili sino al 31/12/2016);

Avute presenti le deliberazioni della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 25/2015 di riduzione della spesa del personale per l'anno corrente rispetto al valore medio del il triennio 2011/2013 e n. 27/2015 di riduzione dell'incidenza della spesa del personale rispetto al complesso della spesa media corrente per il triennio 2011/2013.

VISTA l'allegata relazione sulle potenzialità di assunzione 2016/2018 - Art. 27 L. R. 17/03/2016 n. 3 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

-l'ente si riserva di integrare la programmazione nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali e di durata limitata nel tempo.

-l'ente, avendo personale appartenente alle categorie protette nel numero di sei unità, a fronte di un totale di 105 dipendenti (da assumere come base di riferimento ai fini del calcolo della incidenza delle categorie protette sul totale del personale) programma l'assunzione, a tempo parziale e indeterminato, di n° 1 unità appartenenti alle categorie protette mediante convenzione ex art. 11 l. 68/99, per la copertura della quota d'obbligo delle quali la procedura per una assunzione è già in corso e n. 1 unità viene programmata per l'anno 2017;

- **Visto** il decreto legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125 anche in riferimento alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 per rispettare la cd quota d'obbligo;

Avuta presente la recente Deliberazione n.162/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana del 2/08/2016 la quale, tra le altre afferma:

.... significativi elementi di novità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale (art. 1, commi 424 e ss., della legge 23/12/2014, n. 190), che ha postergato le politiche di contrasto al precariato, ritenendole recessive rispetto alle esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province (Sez. reg. controllo Campania, delibera n. 167/2015/Par, Sez. reg. controllo Toscana, delibera n. 28/2016/PAR). Oltre all'evidente inversione delle priorità assunzionali operata rispetto al restante territorio nazionale, che potrebbe impedire in futuro la ricollocazione del personale eccedentario delle ex Province regionali (Sezione di controllo per la Regione siciliana, n. 119/2015/PAR), questa Corte non ha mancato di sottolineare la particolare problematicità del predetto meccanismo di penalizzazione finanziaria, mirante a far venir meno le fondamentali risorse che proprio quegli stessi equilibri dovrebbero tutelare. Questo taglio automatico – e progressivo - di trasferimenti per gli enti non stabilizzanti, infatti, rischia di risultare penalizzante per le amministrazioni più virtuose e prudenti che, nell'attuale stato di estrema difficoltà della finanza locale, potrebbero ritenere un'immissione stabile di personale nei propri ruoli organici non necessaria rispetto alle proprie esigenze funzionali, o comunque poco sostenibile finanziariamente.

...., è utile ricordare che l'art. 16 della legge 28/02/1987, n. 56 abilita le amministrazioni locali ad effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di semplici selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I predetti lavoratori sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

.....a livello regionale, questa norma si applica con le modalità previste dall'art. 49 della l. r. n. 15/2004, il quale dispone che "le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicità, trasparenza, pari opportunità, ecc.), ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette".

... ritenere non operativo il budget assunzionale previsto dal d. l. n. 101/2013 sulla base dell'art. 27, comma 4, della l. r. n. 3/2016, il quale dispone testualmente che "le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia il limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili) in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo". Ed invero, in quest'ultima norma, il riferimento alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 sembra, comunque, da inquadrare nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e degli addetti ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. In questo specifico contesto, l'art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 ha introdotto una specifica disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8,

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato".

Avuta presente ancora la recentissima Deliberazione n. 167/2016/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana Depositata il segreteria il 9 settembre 2016 la quale tra le altre afferma: "le procedure di stabilizzazione del personale precario di categoria A e B si fondano sull'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che abilita le amministrazioni locali ad assumere i lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di semplici selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. A livello regionale, questa norma si applica con le modalità previste dall'art. 49 della regionale 5 novembre 2004, n. 15, il quale così dispone: "L'Amministrazione regionale,

le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo".

Per quanto riguarda le categorie "C" e "D" la stabilizzazione del personale, ferma restando l'invarianza dei costi, così come prescritto dall'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e ss.mm. e ii. , implica l'attivazione di procedure concorsuali da parte dell'Ente, nel rispetto della già citata programmazione del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale";

Tenuto conto che ultimissimamente il T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo (con sentenza n. 2495 del 2 novembre 2016), ha statuito che la stabilizzazione del personale precario non è assimilabile all'assunzione di nuovo personale e che non dev'essere applicato il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, per le Regioni a statuto speciale. Ritiene infatti il Tribunale Amministrativo che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e, comunque, non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La cosiddetta "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità;

Avuto presente che per le motivazioni sin qui ampiamente esposte per l'anno 2016 (così come per gli anni 2017 e 2018) si utilizzerà la capacità assunzionale per procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando le norme derogatorie e speciali della Regione Sicilia;

Visti il D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i.; il D. Lgs. 27/10/2009 n° 150 e s.m.i.; il D. Lgs. 01/08/2011 n° 141 e succ. modif. ed integr.; il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 T.U.E.L. e s.m.i.; la Legge 27/12/2006 n. 296; il D. L. 25/06/2008 n. 112 conv. in Legge 6/08/2008 n. 133; il D. L. 31/05/2010 n. 78 conv. dalla Legge 30/07/2010 n. 122; la Legge 13/12/2010, n. 220; il D. L. 6/07/2011, n. 98 conv. con modif. dalla L. 15/07/2011, n. 111; il D. L. 13/08/2011 n. 138 conv. con modif. dalla legge 14/09/2011 n. 148; il D. L. 6/12/2011, n. 201 conv. dalla Legge 22/12/2011, n. 214; la legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria); il D. L. 95/2012 conv. con modif. nella Legge n. 135/2012; la Legge 24/12/2012 n. 228; il D. L. 31/08/2013 n. 101 conv. con modif. dalla legge 30/10/2013 n. 125; il D. L. 31/08/2013 n. 102 conv. con modif. dalla legge 28/10/2013 n. 124; il D. L. 24/06/2014 n. 90 conv con Legge n. 114 dell'11/08/2014; la L. 23/12/2014 n. 190; la L. 28/12/2015 n. 208;

Rilevato che l'articolo 35, comma 1, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, stabilisce che la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e Relativi allegati";

Vista la Delibera di G.C. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016" ;

Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

Visti i PARERI:

Parere in ordine alla regolarità tecnica,

Visto il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.

267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. F.to avv. Antonino Di Salvo _____

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del provvedimento, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa per il personale di cui in premessa F.to IDC F. Privitera Benfatto. _____

Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime parere favorevole F.to dott.ssa Natalia Torre. _____

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

Di approvare, come con il presente atto approva, la Relazione sulle potenzialità di assunzione per gli anni 2016 / 2017 / 2018 - che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale).

Di precisare che:

-anche per l'anno 2016 così come per l'anno 2017 e 2018 si utilizzerà la capacità assunzionale per procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando le norme derogatorie e speciali della Regione Sicilia, rientra infatti nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

-le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale:

-tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Di dare atto che:

A) l'Ente si riserva di integrare e modificare la programmazione secondo le necessità di tutela dell'interesse pubblico e per assicurare livelli ottimali delle prestazioni rese dagli Uffici e Servizi agli utenti ed alla comunità ed anche di quelle flessibili nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali e di durata limitata nel tempo nonché in considerazione di novità finanziarie e normative.

B) l'Ente, avendo personale appartenente alle categorie protette nel numero di sette unità, a fronte di un totale di 105 dipendenti (da assumere come base di riferimento ai fini del calcolo della incidenza delle categorie protette sul totale del personale) programma l'assunzione, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di n° 1 unità cat. D, appartenente alle categorie protette mediante pubblico concorso, per la copertura della quota d'obbligo.

C) è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica anche per l'anno 2017 (per il periodo sino al 31/12/2016 vedi deliberazione di Giunta Municipale n. 19 dell'1/03/2016 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente e Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2014 di prosecuzione delle attività socialmente utili per n. 4 lavoratori A.S.U.) e la presenza di una unità di cat. A in soprannumero;

D) ove l'assunzione non sia definita nell'anno di riferimento (segnatamente per l'anno 2016 considerati i residui brevissimi tempi utili) possa essere conclusa e definita nell'anno successivo.

Di precisare che l'ente:

- ⇒ ha effettuato la ricognizione sull'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato di recente dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, Legge di stabilità per il 2012) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 21/04/2016;
 - ⇒ ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, c. 7, del D. L. 112/2008 e successive modificazioni);
 - ⇒ ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma I, del D. Lgs. 198/2006- art. 5 D. Lgs. n. 196/2000) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 17/02/2015 per il triennio 2015/2017;
 - ⇒ ha rispettato la previsione di cui all'art. 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dal D. L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014): "ai fini dell'applicazione del comma 557 (di riduzione della spesa del personale) a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente";
 - ⇒ ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, c. 4, D. L. 112/2008 e s. m. i.);
 - ⇒ ha rispettato il parametro di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (come modificato dal D. L. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014;
 - ⇒ ha approvato il Piano della Performance con Deliberazione della G. M. n. 41 del 13/10/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2015" e n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016" Piano della Performance per gli Enti Locali;
 - ⇒ non è più tenuto ad attestare il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 41 del D. L. n. 66/2014 in materia di tempi medi di pagamento, per come modificati dal D. L. n. 78/2015 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza 22/12/2015 n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma che prevedeva il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo se risultava che avevano effettuato pagamenti in tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015.
 - ⇒ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.;
 - ⇒ ha effettuato l'aggiornamento e ricognizione della dotazione organica" con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 30/12/2014;
 - ⇒ ha approvato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 con Delibera di Giunta Municipale n. del /11/2016;
 - ⇒ ha regolarmente compilato in ogni loro parte gli allegati A) e B) della Circolare n. 9 del 25/10/2016;
 - ⇒ ha indicato le previsioni, per anno e per categoria, delle cessazioni 2015/2017 come in seguito riportato;
 - ⇒ non ha personale a "scavalco" e tutte le posizioni di responsabilità sono coperte con gli incaricati delle funzioni dirigenziali responsabili degli Uffici e Servizi;
 - ⇒ la spesa annua complessiva del personale e segnatamente quella riguardante il personale a tempo indeterminato per l'anno 2015 è pari ad euro 4.317.097,32 (previsione anno 2016 Euro 4.307.989,50);
 - ⇒ le facoltà assunzionali disponibili sono quelle indicate nel prospetto allegato predisposto dal Dirigente Finanze distinte per le annualità 2016 / 2017 / 2018 in base alle cessazioni verificatesi l'anno precedente e non sono previsti procedimenti concorsuali già avviati o programmati se non per l'assunzione dell'unità scoperta per la quota d'obbligo della legge n. 68/99;
 - ⇒ non sono in corso o previste procedure di mobilità;
 - ⇒ non ha alcun vincolo che impedisca di poter procedere alle assunzioni;
 - ⇒ ha regolarmente compilato in ogni loro parte gli allegati A) e B) della Circolare n. 9 del 25/10/2009;
- Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line - come previsto dall'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativa così come disposto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico ex D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/20016 n. 97 e Personale.


Di trasmettere copia della presente:

- alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999.
- entro i successivi dieci giorni dall'approvazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ex art. 27 comma 2 della L. R. 17/03/2016 n. 3.

Propone

altresì di deliberare,

Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza del provvedere ad attivare le procedure consequenziali.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

Prot. n. _____

del _____

Alla Regione Sicilia
Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Palermo

P.E.C.: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Relazione potenzialità assunzione 2016/2018 - art. 27 L. R. 17/3/2016 n. 3

IL SINDACO

Richiamato l'art. 27 L. R. 17/03/2016 n. 3 come modificato dalla l. r. 30/06/2016, n. 13 -(Finanziamento disposizioni in materia di personale precario) e dalla l. r. 29/09/2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia - Disposizioni varie) -il quale testualmente prevede:

art. 1 (omissis).....

2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al dipartimento regionale delle autonomie locali.

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale;

7.e segg. (omissis).

Vista la Circolare n. 9 del 25/10/2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 2 - "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali, ad oggetto: Art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2016 - Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel

triennio 2016-2018 degli Enti Locali che fruiscono dei contributi del Fondo Straordinario ex art.30, comma 7 della Legge Regionale n. 5/2014, nella quale è puntualmente previsto quanto la relazione debba contenere e la trasmissione degli allegati A e B

Avuto presente che con l'art. 30 della L. R. 28/01/2014, n. 5 (legge di stabilità regionale) sono state recepite, nella Regione Siciliana, le disposizioni normative nazionali di cui all'art. 4, del D.L. 31/08/2013, n. 101, successivamente convertito in legge 30/10/2013 n. 125, che al comma 6 consente l'espletamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27/12/2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24/12/2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

Rilevato che la citata norma (art. 30 L. R. n. 5/2014) sollecita tutti gli Enti Locali ad attivare o proseguire i processi di stabilizzazione del proprio personale precario, sia esso titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in ASU e prevede la possibilità di proroga triennale degli attuali contratti a tempo determinato, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2016, al fine di porre in essere la speciale normativa nazionale di stabilizzazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30, comma 12, L. R. 28/01/2014, n. 5, nella Regione Siciliana si applicano, fino al 31/12/2016, le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1/09/1993, n. 25 e dell'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;

Considerato inoltre che:

- rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;
- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;
- tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Vista la Circolare Regionale prot. n. 5500/USI/2014 del 03.02.2014 ad oggetto: "Art. 30 Legge di stabilità regionale – L. R. 28/1/2014, n. 5 – Disposizioni attuative – l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – nel dettare le disposizioni attuative per l'applicazione dell'art. 30 della L. R. 28/01/2014, n. 5, evidenzia che il reclutamento rientrante nel regime speciale transitorio è facoltativo e non configura un diritto soggettivo degli interessi oltre ad essere subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie e che, nell'ipotesi in cui vengano avviate le procedure di stabilizzazione di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, i contratti potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed altresì specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n. 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L. R. n. 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dall'art. 36. e. 5/bis, del D. Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria;

Visto: il Decreto interassessoriale della Regione Sicilia n. 374/S2 del 30/12/2015 con il quale è stato approvato il riparto della somma di 80,891 milioni di euro, iscritta nel bilancio regionale 2016 per il Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e s. m. i., destinato all'erogazione del contributo regionale per i bilanci degli Enti Locali utilizzatori dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili e per la prosecuzione dei contratti del personale a tempo parziale e determinato;

Preso atto che con nota prot. n.° 19723 del 31/12/2015 l'Ass.re Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha chiarito che con detto Decreto si è assunto il correlato impegno di spesa anche nelle more dell'approvazione della legge di stabilità regionale per l'anno 2016 che è stata approvata e pubblicata sulla G.U.R.S. n° 12 del 08/03/2016 (L. R. n° 3 del 17/03/2016);

Tenuto conto che:

- l'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 247, c.d. legge finanziaria 1998, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modif. in tema di assunzioni, testualmente recita:

"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

- l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'articolo 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296/2006 prevede:

- comma 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- comma 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

- comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tenuto conto che il D. L. 24/06/2016, n. 113 conv. con modif. dalla L. 7/08/2016, n.160 – Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e segnatamente l'art. 16, Spese di personale, comma 1 prevede: all'articolo 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, la lettera a) è abrogata;

Avuto presente che sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 114/2014, di conversione del D. L. n. 90/2014, è stato abrogato l'articolo 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008 e che, a seguito di tale abrogazione, che comprende anche il divieto di effettuare assunzioni negli enti che, compresa quella per il personale delle società partecipate, hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente superiore al 50%, ha perduto di rilievo anche la disposizione di cui all'articolo 20 comma 9 del D. L. 98/2011 in cui veniva precisato che ai fini del computo della percentuale di cui al punto a) "si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che gli Enti Locali destinino i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collegati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Considerato che in questo Comune – in relazione ai posti da ricoprire – non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Avute presenti le cessazioni che si sono verificate nell'anno 2015 e quelle che si prevedono negli anni 2016 e 2017 in seguito specificate;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n. 2 lavoratori ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013;

Tenuto conto che il comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014 il quale recita: «I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo»;

Avuto presente che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociale e del lavoro, con successiva Circolare n. 06/2010, prot. n. 2751/Serv. III/AG, del 29/12/2010, in materia di assunzione dei disabili di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12/03/1999 n. 68, chiarisce che "...omissis...la normativa inerente le assunzioni dei disabili ed in particolare l'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 contempla, tra le altre modalità di reclutamento di personale disabile nelle pubbliche amministrazioni, anche quella esperibile nell'ambito delle convenzioni, da stipulare con gli uffici competenti (Servizi UUPPL) previste dall'articolo 11 della legge medesima".

Considerato che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s. m. i;

Vista la Circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo della copertura della quota di riserva;

Tenuto conto che a norma del comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, nel merito del ricorso al lavoro flessibile, è stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Ritenuto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Delibera n° 28 del 28 luglio 2015 ha ulteriormente precisato che il riferimento al triennio precedente, inserito nell'art. 4 c. 3 del D. L. n° 78/2015, che ha integrato l'art. 3 c. 5 del D. L. n° 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare l'assunzione, per cui, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013/2015;

Ritenuto ancora che occorre pianificare e programmare le risorse umane per il Triennio 2016/2018 in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e dalla primaria esigenza di garantire i servizi ai cittadini e la cura dell'interesse pubblico, fatte salve successive eventuali necessità di modifica della programmazione;

Considerato che l'Ente:

- ⇒ ha effettuato la ricognizione sull'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato di recente dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, Legge di stabilità per il 2012) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 21/04/2016;
- ⇒ ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, c. 7, del D. L. 112/2008 e successive modificazioni);
- ⇒ ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006- art. 5 D. Lgs. n. 196/2000) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 17/02/2015 per il triennio 2015/2017;
- ⇒ ha rispettato la previsione di cui all'art. 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dal D. L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014: "ai fini dell'applicazione del comma 557 (di riduzione della spesa del personale) a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente";
- ⇒ ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, c. 4, D. L. 112/2008 e s. m. i.);
- ⇒ ha rispettato il parametro di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (come modificato dal D. L. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014);
- ⇒ ha approvato il Piano della Performance con Deliberazione della G. M. n. 41 del 13/10/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2015" e n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016" Piano della Performance per gli Enti Locali;
- ⇒ non è più tenuto ad attestare il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 41 del D. L. n. 66/2014 in materia di tempi medi di pagamento, per come modificati dal D. L. n. 78/2015 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza 22/12/2015 n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma che prevedeva il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo se risultava che avevano effettuato pagamenti in tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015.
- ⇒ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.;
- ⇒ ha effettuato l'aggiornamento e ricognizione della dotazione organica" con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 30/12/2014;
- ⇒ ha approvato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 con Delibera di Giunta Municipale n. 118 del 25/11/2016;
- ⇒ ha regolarmente compilato in ogni sua parte l'allegato A alla Circolare n. 9 del 25/10/2016;

- ⇒ ha indicato le previsioni, per anno e per categoria, delle cessazioni 2016/2018 come da seguente prospetto;
- ⇒ non ha personale a "scavalco" e tutte le posizioni di responsabilità sono coperte con gli incaricati delle funzioni dirigenziali responsabili degli Uffici e Servizi;
- ⇒ la spesa annua complessiva del personale e segnatamente quella riguardante il personale a tempo indeterminato per l'anno 2015 è pari ad euro 4.317.097,32 (previsione anno 2016 Euro 4.307.989,50);
- ⇒ le facoltà assunzionali disponibili sono quelle di seguito indicate distinte per le annualità 2016 / 2017 / 2018 in base alle cessazioni verificatesi l'anno precedente e non sono previsti procedimenti concorsuali già avviati o programmati se non per l'assunzione dell'unità scoperta per la quota d'obbligo della legge n. 68/99;
- ⇒ non sono in corso o previste procedure di mobilità;
- ⇒ non ha alcun vincolo che impedisca di poter procedere alle assunzioni;
- ⇒ ha regolarmente compilato in ogni sua parte l'allegato B) alla Circolare n. 9 del 25/10/2016;

Valutato:

-che è intendimento dell'Amministrazione procedere alla graduale stabilizzazione del personale precario, che in atto conta n. 14 unità di categoria B e 17 di categoria C con contratto di lavoro a tempo determinato ed a part-time di cui alla L. R. 85/95 e 16/2006, approvando in seno al provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2018 il Piano programmatico triennale delle assunzioni / stabilizzazioni di cui all'art. 30, co. I, della L.R. 5/2014;

-che del pari è intendimento dell'Amministrazione procedere alla graduale stabilizzazione degli appartenenti alle attività socialmente utili (ASU), che in atto conta n. 2 unità di categoria B e n. 2 unità di categoria C subordinatamente alle stabilizzazioni di cui al comma precedente;

-le risorse destinate all'incremento del rapporto orario part time, pur incidendo nel rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente e nella verifica della riduzione tendenziale della spesa corrente, non incidono sui vincoli assunzionali;

-relativamente all'obbligo di destinazione delle capacità assunzionali per il personale in soprannumero degli enti di area vasta, nella regione Siciliana l'individuazione di detto personale non è stata iniziata e non c'è l'obbligo per gli enti locali della Regione Siciliana di utilizzare il portale ministeriale per cui, al momento attuale, in Sicilia le assunzioni del personale in soprannumero degli enti di area vasta non sono possibili;

Dato altresì atto che con nota prot. n. 9392/P del 18/11/2016 è stata inviata alle OO.SS. informazione preventiva inerente il Programma triennale delle assunzioni anno 2016/2018;

Considerato che tale atto va ascritto alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, connotati di alta discrezionalità aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali;

Preso atto che con nota prot. n. 1012/AA.GG. del 13/11/2015 sono stati interpellati tutti i gli incaricati delle funzioni dirigenziali Responsabili degli Uffici e dei servizi in merito alla necessità di ulteriori profili professionali in relazione alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale e che sono pervenuti i seguenti riscontri: nota prot. 903/C/PM del 16/11/2015 del Comando di Polizia Municipale; nota prot. 1683/T del 17/11/2015 del Settore Fiscalità Locale; nota prot. 1957/LL.PP. del 18/11/2015 del Settore Manutenzione – PP.GG.; nota prot. 1566/ U.T. del 24/11/2015 del Settore Urbanistica;

Dato atto che è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica (deliberazione di Giunta Municipale n. 19 dell'1/03/2016 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente sino al 31/12/2016), la presenza di una unità di cat. A in soprannumero e dei lavoratori socialmente utili (delibera di Giunta Municipale n. 21 del 18/02/2016 di Prosecuzione delle attività socialmente utili sino al 31/12/2016);

Avute presenti le deliberazioni della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 25/2015 di riduzione della spesa del personale per l'anno corrente rispetto al valore medio del il triennio 2011/2013 e n. 27/2015 di riduzione dell'incidenza della spesa del personale rispetto al complesso della spesa media corrente per il triennio 2011/2013.

DATO ATTO CHE:

-l'ente si riserva di integrare la programmazione delle assunzioni nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze;

-l'ente, avendo personale appartenente alle categorie protette nel numero di sette unità, a fronte di un totale di 105 dipendenti (da assumere come base di riferimento ai fini del calcolo della incidenza delle categorie protette sul totale del personale) programma l'assunzione, a tempo parziale e indeterminato, di n° 1 unità di categoria D appartenente alle categorie protette mediante concorso pubblico, per la copertura della quota d'obbligo programmata per l'anno 2017;

Visto il decreto legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125 anche in riferimento alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 per rispettare la cd quota d'obbligo;

Avuta presente la recente Deliberazione n.162/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana del 2/08/2016 la quale, tra le altre, afferma:

.... significativi elementi di novità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale (art. 1, commi 424 e ss., della legge 23/12/2014, n. 190), che ha postergato le politiche di contrasto al precariato, ritenendole recessive rispetto alle esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province (Sez. reg. controllo Campania, delibera n. 167/2015/Par, Sez. reg. controllo Toscana, delibera n. 28/2016/PAR). Oltre all'evidente inversione delle priorità assunzionali operata rispetto al restante territorio nazionale, che potrebbe impedire in futuro la ricollocazione del personale eccedentario delle ex Province regionali (Sezione di controllo per la Regione siciliana, n. 119/2015/PAR), questa Corte non ha mancato di sottolineare la particolare problematicità del predetto meccanismo di penalizzazione finanziaria, mirante a far venir meno le fondamentali risorse che proprio quegli stessi equilibri dovrebbero tutelare. Questo taglio automatico – e progressivo – di trasferimenti per gli enti non stabilizzanti, infatti, rischia di risultare penalizzante per le amministrazioni più virtuose e prudenti che, nell'attuale stato di estrema difficoltà della finanza locale, potrebbero ritenere un'immissione stabile di personale nei propri ruoli organici non necessaria rispetto alle proprie esigenze funzionali, o comunque poco sostenibile finanziariamente.

...., è utile ricordare che l'art. 16 della legge 28/02/1987, n. 56 abilita le amministrazioni locali ad effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di semplici selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I predetti lavoratori sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

.....a livello regionale, questa norma si applica con le modalità previste dall'art. 49 della l.r. n. 15/2004, il quale dispone che "le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicità, trasparenza, pari opportunità, ecc.), ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette".

... ritenere non operativo il budget assunzionale previsto dal d.l. n. 101/2013 sulla base dell'art. 27, comma 4, della l.r. n. 3/2016, il quale dispone testualmente che "le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia il limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili) in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo". Ed invero, in quest'ultima norma, il riferimento alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 sembra, comunque, da inquadrare nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e degli addetti ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. In questo specifico contesto, l'art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 ha introdotto una specifica disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato".

Tenuto conto che recentissimamente il T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo (con sentenza n. 2495 del 2 novembre 2016), ha statuito che la stabilizzazione del personale precario non è assimilabile all'assunzione di nuovo personale e che non dev'essere applicato il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, per le Regioni a statuto speciale. Ritiene infatti il Tribunale Amministrativo che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e, comunque, non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La cosiddetta "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità.

Avuta presente ancora la recentissima Deliberazione n. 167/2016/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana Depositata il segreteria il 9 settembre 2016 la quale tra le altre afferma: "le procedure di stabilizzazione del personale precario di categoria A e B si fondano sull'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che abilita le amministrazioni locali ad assumere i lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di semplici selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. A livello regionale, questa norma si applica con le modalità previste dall'art. 49 della regionale 5 novembre 2004, n. 15, il quale così dispone: "L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una

specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo".

Per quanto riguarda le categorie "C" e "D" la stabilizzazione del personale, ferma restando l'invarianza dei costi, così come prescritto dall'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e ss.mm. e ii., implica l'attivazione di procedure concorsuali da parte dell'Ente, nel rispetto della già citata programmazione del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale";

Avuto presente che per le motivazioni sin qui ampiamente esposte si utilizzerà la capacità assunzionale per procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando le norme derogatorie e speciali della Regione Sicilia;

Visti il D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i.; il D. Lgs. 27/10/2009 n° 150 e s.m.i.; il D. Lgs. 01/08/2011 n° 141 e succ. modif. ed integr.; il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 T.U.E.L. e s.m.i.; la Legge 27/12/2006 n. 296; il D. L. 25/06/2008 n. 112 conv. in Legge 6/08/2008 n. 133; il D. L. 31/05/2010 n. 78 conv. dalla Legge 30/07/2010 n. 122; la Legge 13/12/2010, n. 220; il D. L. 6/07/2011, n. 98 conv. con modif. dalla L. 15/07/2011, n. 111; il D. L. 13/08/2011 n. 138 conv. con modif. dalla legge 14/09/2011 n. 148; il D. L. 6/12/2011, n. 201 conv. dalla Legge 22/12/2011, n. 214; la legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria); il D. L. 95/2012 conv. con modif. nella Legge n. 135/2012; la Legge 24/12/2012 n. 228; il D. L. 31/08/2013 n. 101 conv. con modif. dalla legge 30/10/2013 n. 125; il D. L. 31/08/2013 n. 102 conv. con modif. dalla legge 28/10/2013 n. 124; il D. L. 24/06/2014 n. 90 conv con Legge n. 114 dell'11/08/2014; la L. 23/12/2014 n. 190; la L. 28/12/2015 n. 208;

Tenuto conto che l'articolo 35, comma 1, della L. R. 11/12/1991, n. 48, stabilisce che la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e succ. modif. con delibera di C. C. n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e Relativi allegati" e la Delibera di G. C. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016";

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

Preso atto che è stato acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 19 comma 8 L. 28/12/2001 n. 448 con verbale n. 17 del 22/11/2016 sulla Programmazione delle assunzioni e stabilizzazioni 2016/2018;

SI FA PRESENTE CHE

Le potenzialità di assunzione per gli anni 2016/2018 di cui all'art. 27 L. R. 17/03/2016 n. 3 sono:

<p>Anno 2016</p>	<p align="center"><u>Piano di Stabilizzazione del personale precario</u></p> <p>Reclutamento transitorio speciale per complessive n. 31 unità riservato al personale contrattista e per n. 4 unità di lavoratori ASU ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. L. n. 101/2013 conv. con modif. in L. 125/2013 e art. 16 legge 28/02/1987 n. 56 e art. 49 L. R. 5/11/2004, n. 15 ed immissione in organico entro il 31/12/2016 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n° 01 unità di cat. B a 18 ore settimanali (titoli e prova di idoneità) -n° 01 unità di cat. C a 18 ore settimanali (selezione e colloquio).
<p>Anno 2017</p>	<p>n. 1 cat. D (Istruttore Direttivo Tecnico) a 18 ore settimanali a tempo indeterminato categoria protetta L. n. 68/99 – concorso pubblico</p> <p align="center"><u>Piano di Stabilizzazione del personale precario</u></p> <p>Scorrimento della graduatoria approvata ed immissione in organico del personale contrattista ed ASU risultato idoneo a seguito del reclutamento transitorio e speciale attivato nell'anno 2016 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n° 01 cat. B a 18 ore settimanali. n° 01 cat. C a 18 ore settimanali <p>Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h per le unità di personale precario non immesse nei ruoli e per i lavoratori ASU, salvo che si siano potute completare le procedure programmate per la stabilizzazione</p>

Piano di Stabilizzazione del personale precario

Scorrimento della graduatoria approvata ed immissione in organico del personale contrattista ed ASU risultato idoneo a seguito del reclutamento transitorio e speciale attivato nell'anno 2016 di:

-n° 01 unità di cat. B a 18 ore settimanali

-n° 02 unità di cat. C a 18 ore settimanali

Anno
2018

Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h per le unità di personale precario non immesse nei ruoli e per i lavoratori ASU, salvo che si siano potute completare le procedure programmate per la stabilizzazione

Si da atto che il personale precario è così costituito:

PERSONALE CONTRATTISTA IN SERVIZIO

n° 15 Istruttori Cat. C, a 24 ore settimanali - n° 02 Agenti di P.M. Cat. C, a 24 ore settimanali
n° 14 Esecutori Cat. B a 24 ore settimanali

PERSONALE ASU IN SERVIZIO

n. 2 CAT. C n. 2 CAT. B a 20 ore settimanali

PROSPETTO CESSAZIONI DIPENDENTI ANNI 2015/2016/ 2017

ANNO 2015	n° 2 cat. B - 2 cat C - n° 1 Cat. D1- TOTALE n° 5
	ECONOMIE DI BILANCIO euro 153.769,13
ANNO 2016	n° 1 Cat. D3 - n° 1 Cat. C- Totale n° 2
	ECONOMIE DI BILANCIO euro 84.479,65
ANNO 2017	n° 2 Cat. A - n° 3 Cat. D1 - Totale n. 5
ANNO 2017	ECONOMIE DI BILANCIO PREVISTE euro 178.118,38

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER CAPACITA' ASSUNZIONALI

ANNO 2016 su economie anno 2015 - euro 38.442,43
somme necessarie per n. 2 unità (1 cat. C n. 1 cat B euro 28.449,88)
(resto capacità assunzionale da valere su risorse 2017 euro 9.992,55)

ANNO 2017 su economie anno 2016 - euro 21.119,91 + 9.992,55 = 31.112,46
somme necessarie per n. 2 unità (1 cat. C n. 1 cat B euro 28.449,88)
(resto capacità assunzionale da valere su risorse 2018 euro 2.662,58)

ANNO 2018 su economie anno 2017 - euro 44.529,59 + euro 2.662,58 = 47.192,17
somme necessarie per n. 3 unità (2 cat. C n. 1 cat B euro 43.511,77)
(resto capacità assunzionale da valere su risorse 2019 euro 3.680,4)

CALCOLO COSTO PREVISIONALE PERSONALE CATEGORIA B1

N° 1 UNITA' A 18 ORE SETTIMANALI euro 13.387,99 annue

CALCOLO COSTO PREVISIONALE PERSONALE CATEGORIA C1

N° 1 UNITA' A 18 ORE SETTIMANALI euro 15.061,89 annue

->La Capacità Assunzionale per le annualità 2016-2017-2018 (a legislazione invariata) è pari al 25% del personale cessato nell'anno precedente di riferimento (art. 1 c. 228 della Legge n. 208/2016).

->Tutte le assunzioni sono subordinate alla sussistenza dei presupposti normativi ed alla permanenza della disponibilità delle risorse finanziarie nel momento in cui verranno effettuate.

Di precisare che:

-anche per l'anno 2016 così come per l'anno 2017 e 2018 si utilizzerà la capacità assunzionale per procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando le norme derogatorie e speciali della Regione Sicilia, rientra infatti nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato,

- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;

-tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Di dare atto che:

A) l'Ente si riserva di integrare e modificare la presente programmazione delle assunzioni secondo le necessità di tutela dell'interesse pubblico e per assicurare livelli ottimali delle prestazioni rese dagli Uffici e Servizi agli utenti ed alla comunità ed anche di quelle flessibili nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali e di durata limitata nel tempo nonché in considerazione di novità finanziarie e normative.

B) l'Ente, avendo personale appartenente alle categorie protette nel numero di sette unità, a fronte di un totale di 105 dipendenti (da assumere come base di riferimento ai fini del calcolo della incidenza delle categorie protette sul totale del personale) programma l'assunzione, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di n° 1 unità cat. D, appartenente alle categorie protette L. 68/99, mediante concorso pubblico per la copertura della quota d'obbligo.

C) in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria – rispetto ai posti da ricoprire - nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della normativa richiamata;

D) è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica anche per l'anno 2017 (per il periodo sino al 31/12/2016 vedi deliberazione di Giunta Municipale n. 19 dell'1/03/2016 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente e Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2014 di prosecuzione delle attività socialmente utili per n. 4 lavoratori A.S.U.) e la presenza di una unità di cat. A in soprannumero;

G) ove l'assunzione non possa essere definita nell'anno di riferimento (segnatamente per l'anno 2016 considerati i residui brevissimi tempi utili) si prevede possa essere conclusa e definita nell'anno successivo.

Si precisa che l'Ente:

⇒ ha effettuato la ricognizione sull'assenza di personale in soprannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato di recente dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, Legge di stabilità per il 2012) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 21/04/2016;

⇒ ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, c. 7, del D. L. 112/2008 e successive modificazioni);

⇒ ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma I, del D. Lgs. 198/2006- art. 5 D. Lgs. n. 196/2000) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 17/02/2015 per il triennio 2015/2017;

⇒ ha rispettato la previsione di cui all'art. 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dal D. L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014: "ai fini dell'applicazione del comma 557 (di riduzione della spesa del personale) a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente";

⇒ ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, c. 4, D. L. 112/2008 e s. m. i.);

⇒ ha rispettato il parametro di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (come modificato dal D. L. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014);

⇒ ha approvato il Piano della Performance con Deliberazione della G. M. n. 41 del 13/10/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2015" e n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016" Piano della Performance per gli Enti Locali;

⇒ non è più tenuto ad attestare il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 41 del D. L. n. 66/2014 in materia di tempi medi di pagamento, per come modificati dal D. L. n. 78/2015 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza 22/12/2015 n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma che prevedeva il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo se risultava che avevano effettuato pagamenti in tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015.

- ⇒ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.;
- ⇒ ha effettuato l'aggiornamento e la ricognizione della dotazione organica" con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 30/12/2014;
- ⇒ ha approvato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale con Delibera n. 118 del 25/11/2016;
- ⇒ ha regolarmente compilato in ogni sua parte l'allegato A) alla Circolare n. 9 del 25/10/2016;
- ⇒ ha indicato le previsioni, per anno e per categoria, delle cessazioni 2016/2018;
- ⇒ non ha personale a "scavalco" e tutte le posizioni di responsabilità sono coperte con gli incaricati delle funzioni dirigenziali responsabili degli Uffici e Servizi;
- ⇒ la spesa annua complessiva del personale e segnatamente quella riguardante il personale a tempo indeterminato per l'anno 2015 è pari ad euro 4.317.097,32 (previsione anno 2016 Euro 4.307.989,50);
- ⇒ le facoltà assunzionali disponibili sono quelle indicate distinte per le annualità 2016 / 2017 / 2018 in base alle cessazioni verificatesi l'anno precedente e non sono previsti procedimenti concorsuali già avviati o programmati se non per l'assunzione dell'unità scoperta per la quota d'obbligo della legge n. 68/99;
- ⇒ non sono in corso o previste procedure di mobilità;
- ⇒ non ha alcun vincolo che impedisca di poter procedere alle assunzioni;
- ⇒ ha regolarmente compilato in ogni sua parte l'allegato B) alla Circolare n. 9 del 25/10/2016.

Si rimane in attesa delle determinazioni dell'Onorevole Dipartimento in indirizzo.




Antonino Bellia
Il Sindaco
(Antonino Bellia)

PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE



Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 119 della seduta
25/11/2016
ore 12,45 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE


Giuseppe Felice

Giuseppe Felice

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

25 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
